

- qualora un progetto rientrante nell'ambito d'applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;
- nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/ Danske Dagblades Forening

(Causa C-302/10) (¹)

(Diritti d'autore — Società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali — Rilievo economico proprio di detti atti)

(2012/C 73/12)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Infopaq International A/S

Convenuta: Danske Dagblades Forening

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli articoli 2 e 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Società la cui attività principale consiste nell'effettuare sintesi di articoli di giornali mediante scansione — Memorizzazione di un estratto d'articolo consistente in una parola di ricerca con le cinque parole che la precedono e le cinque parole seguenti — Atti di riproduzione temporanea che costituiscono una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico

Dispositivo

- 1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale,
 - soddisfano il requisito secondo cui tali atti devono costituire parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo concludano e che implicino un intervento umano;
 - sono conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo unico, vale a dire consentire un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali;
 - soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio purché, da un lato, l'esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo, che vada al di là di quello derivante dall'utilizzo legittimo dell'opera protetta e, dall'altro, gli atti di riproduzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.

- 2) L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, se rispettano tutti i requisiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale, devono essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-518/10) (¹)

[Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Autorizzazione all'immissione in commercio — Medicinale immesso in commercio che contiene un solo principio attivo, mentre il brevetto rivendica una composizione di principi attivi]

(2012/C 73/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)